

ATTO N. 2380

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1459 del 6.10.2004)

*“Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione dell’Umbria per
l’esercizio finanziario 2003”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 14.01.2005*

Trasmesso alla I-II-III Commissione Consiliare Permanente il 14.01.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: D.D.L.: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/10/2004 n. 1459

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Risorse Finanziarie Umane e Strumentali avente per oggetto: "Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare il disegno di legge, avente per oggetto "Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003" ed i relativi allegati;
- 2) di trasmetterlo al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello Statuto;
- 3) di dare mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, dopo l'acquisizione della Relazione del Collegio dei Revisori, al Consiglio Regionale;
- 4) di indicare il proprio Assessore Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003".

RELAZIONE

Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nell'anno di riferimento, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato in sede di programmazione; tale documento è stato predisposto sulla base della L.R. n.13/2000 recante la "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria.

Il rendiconto comprende: il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.

Il conto del bilancio rappresenta il documento che specificamente riporta i dati contabili delle entrate e delle spese avvenute nell'anno; con esso viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni; esso evidenzia analiticamente per ogni entrata e ogni spesa:

- le operazioni finanziarie che hanno avuto nell'esercizio il loro completo ciclo;
- le operazioni riguardanti la gestione dei residui rivenienti dalle gestioni precedenti;
- i movimenti di cassa;
- i residui esistenti a fine gestione, sia sorti nell'anno che provenienti dagli esercizi precedenti;
- le variazioni intervenute rispetto alle previsioni, evidenziando le eventuali maggiori o minori entrate e le maggiori o minori spese, nonché le variazioni della consistenza dei residui.

Il conto del bilancio è poi completato con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione che dà la rappresentazione sintetica della gestione.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente partendo dai dati finanziari con i necessari correttivi al fine di giungere al risultato economico.


Per quanto riguarda la procedura di formazione del rendiconto si evidenzia che l'art.89 prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il rendiconto generale corredato oltre che del relativo disegno di legge, dai seguenti allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'art. 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'art. 47, co. 3, dello Statuto;
- d) i rendiconti degli enti di cui all'art. 52.

Per quanto concerne il punto b) si evidenzia che il Collegio dei revisori, potrà esaminare il documento contabile soltanto dopo la sua approvazione da parte della Giunta e, conseguentemente, la relazione potrà essere allegata soltanto dopo l'acquisizione della stessa, a cui seguirà il successivo inoltro al Consiglio regionale.

Per quanto concerne, altresì, il punto c) si fa presente che le relazioni relative ai controlli non sono al momento pervenute, verranno allegate con successivo provvedimento.

Sono stati approvati dalla Giunta regionale ed allegati al rendiconto i conti consuntivi dei seguenti enti dipendenti:



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) - anno 2001,
- Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) - anno 2002,
- Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) - anno 2003,
- Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura - anno 2003,
- Agenzia Umbria Ricerche - anno 2003,
- Azienda di promozione turistica dell'Umbria - anno 2003,
- Agenzia Umbria lavoro - anno 2003
- Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea - anno 2003,
- Centro per le pari opportunità tra donna e uomo - anno 2003,
- Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - anno 2003;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale per la provincia di Perugia - anno 2003;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale per la provincia di Terni - anno 2003.


Rimangono da allegare i rendiconti dei seguenti enti, che risultano trasmessi alla Regione ma non ancora approvati dalla Giunta regionale:

- Centro studi giuridici e politici - anno 2003,
- Agenzia per il diritto allo studio universitario - anno 2003,
- Agenzia regionale per la protezione ambientale - anno 2003,

Sono, inoltre, allegati i bilanci dell'esercizio 2003 delle seguenti società in cui la Regione ha partecipazione finanziaria:

- Umbraflor Srl,
- Sviluppo Umbria SpA,
- Ferrovia Centrale Umbra Srl,
- Società Webred SpA,
- Società RES S.p.A.,
- Centro multimediale di Terni SpA.

In merito al Conto consuntivo del Consiglio regionale si rileva che l'ordinamento contabile omette di indicare l'inclusione delle risultanze dello stesso nel rendiconto generale della Regione, che, comunque, nel rispetto dei principi fondamentali posti dall'articolo 5 della L. 853/1973 e dall'art. 30 del D.lgs 76/2000 si è ritenuto di riportarle in apposito articolo.



Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003".

Art. 1.
(Oggetto)


1. Ai sensi del Titolo V della Legge regionale n. 13/2000 è approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
*(Entrate di competenza
del conto del bilancio 2003)*

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2003, ammontano a complessivi € 3.228.206.097,53, di cui rimosse € 1.744.639.745,35 e rimaste da riscuotere € 1.483.566.352,18.

Art. 3.
*(Spese di competenza del conto
del bilancio 2003)*

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2003 ammontano a complessivi € 3.116.314.547,13, di cui pagate € 1.866.956.476,64 e rimaste da pagare € 1.249.358.070,49.



Art. 4.

*(Residui attivi e passivi
di competenza accertati alla
chiusura dell'esercizio 2003)*

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

2. a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 1.483.566.352,18;

3. b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 1.249.358.070,49.

Art. 5.

*(Residui attivi degli esercizi 2002
e precedenti accertati alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2003)*

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti, durante l'anno 2003, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1 gennaio 2003 € 2.192.342.224,85;

b) accertamento nel 2003 di maggiori residui attivi € 774,69.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 2.192.342.224,85, è così articolato:

a) riscossi durante l'anno 2003 € 1.062.250.382,88;

b) eliminati per insussistenza € 4.523.396,24;

c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2003 € 1.125.569.220,42.

Art. 6.

*(Residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti
accertati alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2003)*

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti, durante l'anno 2003, presenta come risultato finale una consistenza al 1 gennaio 2003 di € 1.534.437.672,19, di cui:




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) pagati durante l'anno 2003 €
864.485.427,95;
- b) eliminati per insussistenza o prescrizione €
102.596.401,96;
- c) eliminati per perenzione €
8.789.104,83;
- d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2003 €
558.566.737,45.

Art. 7. (Situazione amministrativa)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è determinato nell'importo di € 21.423.143,73 , come evidenziato dai seguenti dati:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio €
161.216.090,06;
- b) residui attivi per un totale di €
2.609.135.572,60, di cui:
- 1) della competenza dell'esercizio 2003, €
1.483.566.352,18;
 - 2) degli esercizi 2002 e precedenti, €
1.125.569.220,42;
- c) residui passivi per un totale di €
1.807.924.807,94, di cui:
- 1) della competenza dell'esercizio 2003, €
1.249.358.070,49;
 - 2) degli esercizi 2002 e precedenti, €
558.566.737,45;
- d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 € 962.426.854,72, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) c);
- e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2004 a norma dell'articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, €
981.149.998,45;
- f) quote di fondi speciali dell'anno 2003, da utilizzare nell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 13/2000, € 2.700.000,00;
- g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003 € 21.423.143,73 , determinato come somma algebrica delle lettere d), e), f).



Art. 8.
(Conto di tesoreria)

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2003 presenta i seguenti dati finali:

- a) fondo di cassa al 1 gennaio 2003 € 85.767.866,42;
- b) riscossioni per un totale di € 2.806.890.128,23, di cui:
- 1) in conto competenza € 1.744.639.745,35;
 - 2) in conto residui attivi € 1.062.250.382,88;
- c) pagamenti per un totale di € 2.731.441.904,59, di cui:
- 1) in conto competenza, € 1.866.956.476,64;
 - 2) in conto residui passivi, € 864.485.427,95;
- d) fondo di cassa al 31 dicembre 2003 € 161.216.090,06.

Art. 9.
(Conto del patrimonio)

1. E' approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2003, allegato alla presente legge, di cui forma integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) attività:

1) immobilizzazioni	€	656.564.846,17
2) attivo circolante	€	2.770.351.662,66
totale attività	€	3.426.916.508,83

b) passività:

1) patrimonio netto	€	810.427.217,14
2) debiti	€	2.604.574.096,02
3) ratei e risconti	€	11.915.195,67
totale passività	€	3.426.916.508,83



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Art. 10. (Conto economico)

1. E' approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2003, allegato alla presente legge, di cui forma integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) proventi della gestione	€	1.432.388.665,78
b) costi della gestione	€	1.398.376.593,92
risultato della gestione (a-b)	€	34.012.071,86
c) proventi da contributi e trasferimenti	€	448.426.965,68
d) costi della gestione vincolata	€	409.317.742,00
risultato della gestione vincolata (c-d)	€	39.109.223,68
risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d)	€	73.121.295,54
e) proventi ed oneri finanziari	€	-36.670.031,78
f) proventi ed oneri straordinari	€	112.280.058,03
risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f	€	148.731.321,79

Art. 11. (Conto consuntivo del Consiglio regionale)

a) Fondo cassa al 31/12/2003	€	3.260.496,51
b) Residui attivi per un totale	€	1.418.899,88
di cui:		
1) della competenza dell'esercizio 2003	€	612.330,42
2) degli esercizi 2002 e precedenti	€	806.569,46
c) residui passivi per un totale	€	4.283.684,62
di cui:		
1) della competenza dell'esercizio 2003	€	3.544.058,95
2) degli esercizi 2002 e precedenti	€	739.625,67
d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio 2003	€	395.711,77



- e) avanzo finanziario alla
chiusura dell'esercizio 2003 € 395.711,77

**Art. 12.
(Allegati)**

1. Sono allegati al rendiconto generale:

a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della legge regionale n. 13/2000 (*Allegato N- N1*);

b) la relazione del Collegio dei revisori (*Allegato N -N2*)

c) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 (*Allegato M*) - i cui dati riassuntivi sono esposti, per l'anno 2001 nella Appendice n.1 - di cui al numero 1, per l'anno 2002 nella Appendice n.2 - di cui al numero 2, e per l'anno 2003 nelle Appendici nn.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 - di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 - di seguito indicati:

1) *Appendice n.1* - Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituito con legge regionale 9 agosto 1995, n.33;

2) *Appendice n.2* - Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituito con legge regionale 9 agosto 1995, n.33;


3) *Appendice n.3* - Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituito con legge regionale 9 agosto 1995, n.33;

4) *Appendice n.4* - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

5) *Appendice n.5* - Agenzia Umbria Ricerche istituita con legge regionale del 27 marzo 2000 n. 30;

6) *Appendice n.6* - Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria istituita con legge regionale del 19 novembre 2001 n. 29;

7) *Appendice n.7* - Agenzia Umbria Lavoro istituita con legge regionale del 25 novembre 1998 n. 41;



8) *Appendice n.8* – Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con con legge regionale del 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni ;

9) *Appendice n.9* – Centro per le pari opportunità tra uomo e donna istituito con legge regionale del 18 novembre 1987 n. 51 e successive modificazioni ;

10) *Appendice n.10* – Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) istituito con legge regionale del 18 aprile 1990, n. 24;

11) *Appendice n.11* - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale per la provincia di Perugia istituita con legge regionale del 19 giugno 2002, n. 11;

12) *Appendice n.12* – Azienda territoriale per l'edilizia residenziale per la provincia di Terni istituita con legge regionale del 19 giugno 2002, n. 11.

d) bilanci di esercizio 2003 delle società a partecipazione finanziaria della Regione di seguito elencate:

- 1) Umbraflor srl. (appendice a);
- 2) Sviluppumbria s.p.a. (appendice b);
- 3) Ferrovia centrale umbra (appendice c);
- 4) Società Webred s.p.a. (appendice d);
- 5) Società RES S.p.A (appendice e)
- 6) Centro Multimediale di Terni S.p.A. (appendice f).


NOTE

Nota all'art. 7, comma 1, punto e)

Il testo dell'art. 82 della L.R. 28/02/2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 02/03/2000) è il seguente:

"Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'art. 59 entro il termine



dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme ne conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.

Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.

Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta Regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio Regionale, entro dieci giorni.

Le somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Nota all'art. 7, comma 1, punto f)

Il testo dell'art. 29 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 02/03/2000) è il seguente:

"La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la



parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economia di bilancio.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 36".

Nota all'art. 10, commi 1 e 2

"La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge



finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economia di bilancio.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 36".

Nota all'art. 12, commi 1 c

La legge regionale 9 agosto 1995, n.33, recante "Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES" è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. n.43 del 23 agosto 1995.



La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 50 del 2 novembre 1994, è stata modificata ed integrata con leggi regionali 22 aprile 1997, n. 15 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 28 aprile 1997) e 9 giugno 1998, n. 19 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 17 giugno 1998).

La legge regionale 27 marzo 2000, n.30, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata " Agenzia Umbria ricerche", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.21 del 7 aprile 2000.

La legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 14 agosto 1996), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 18 dicembre 1996, n. 30 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 24 dicembre 1996), 16 aprile 1998, n. 13 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 24 aprile 1998), 2 marzo 1999, n. 3 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 10 marzo 1999) e, da ultimo, è stata abrogata dall'art. 19, comma unico, lett. b), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (in S.O. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 28 novembre 2001).

La legge regionale 25 novembre 1998, n.41, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego" è pubblicata nel SO. al Bollettino Ufficiale della Regione n.72 del 2 dicembre 1998.

La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante "Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1995.

Il "Centro per le pari opportunità tra donna e uomo" è stato istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 23 novembre 1987). Tale legge è stata poi modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre 1989,



n. 45, recante "Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 18 novembre 1987, n. 51 "istituzione del Centro per la realizzazione della Parità e della pari Opportunità tra uomo e donna e 1 settembre 1988, n. 40: "Ordinamento degli Uffici regionali" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 1990) che ha, tra l'altro, modificato anche la denominazione del Centro come segue: "Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna".

La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (C.E.D.R.A.V)", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 2 maggio 1990.

La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante "Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 3 luglio 2002.





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Al Direttore alle Risorse
Finanziarie, umane e
strumentali

Dott. Aldo Bruni

S e d e

OGGETTO: Disegno di legge "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003".

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 5 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole nel testo allegato.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo



Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003".

Art. 1.
(Oggetto)

1. Ai sensi del Titolo V della Legge regionale n. 13/2000 è approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2003, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.
*(Entrate di competenza
del conto del bilancio 2003)*

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2003, ammontano a complessivi € 3.228.206.097,53, di cui rimosse € 1.744.639.745,35 e rimaste da riscuotere € 1.483.566.352,18.

Art. 3.
*(Spese di competenza del conto
del bilancio 2003)*

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2003 ammontano a complessivi € 3.116.314.547,13, di cui pagate € 1.866.956.476,64 e rimaste da pagare € 1.249.358.070,49.

Art. 4.

*(Residui attivi e passivi
di competenza accertati alla
chiusura dell'esercizio 2003)*

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

2. a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 1.483.566.352,18;

3. b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 1.249.358.070,49.

Art. 5.

*(Residui attivi degli esercizi 2002
e precedenti accertati alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2003)*

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti, durante l'anno 2003, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1 gennaio 2003 € 2.192.342.224,85;

b) accertamento nel 2003 di maggiori residui attivi € 774,69.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 2.192.342.224,85, è così articolato:

a) riscossi durante l'anno 2003 € 1.062.250.382,88;

b) eliminati per insussistenza € 4.523.396,24;

c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2003 € 1.483.566.352,18.

Art. 6.

*(Residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti
accertati alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2003)*

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti, durante l'anno 2003, presenta come risultato finale una consistenza al 1 gennaio 2003 di € 1.534.437.672,19, di cui:

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) pagati durante l'anno 2003 €
864.485.427,95;
- b) eliminati per insussistenza o prescrizione €
102.596.401,96;
- c) eliminati per perenzione €
8.789.104,83;
- d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2003 €
558.566.737,45.

Art. 7.

(Situazione amministrativa)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è determinato nell'importo di € 21.423.143,73 , come evidenziato dai seguenti dati:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio €
161.216.090,06;
- b) residui attivi per un totale di €
2.609.135.572,60, di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2003, €
1.483.566.352,18;
 - 2) degli esercizi 2002 e precedenti, €
1.125.569.220,42;
- c) residui passivi per un totale di €
1.807.924.807,94, di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2003, €
1.249.358.070,49;
 - 2) degli esercizi 2002 e precedenti, €
558.566.737,45;
- d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 € 962.426.854,72, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) c);
- e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2004 a norma dell'articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, €
981.149.998,45;
- f) quote di fondi speciali dell'anno 2003, da utilizzare nell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 13/2000, € 2.700.000,00;
- g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003 € 21.423.143,73 , determinato come somma algebrica delle lettere d), e), f).

Art. 8.
(Conto di tesoreria)

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2003 presenta i seguenti dati finali:

- a) fondo di cassa al 1 gennaio 2003 € 85.767.866,42;
- b) riscossioni per un totale di € 2.806.890.128,23, di cui:
 - 1) in conto competenza € 1.744.639.745,35;
 - 2) in conto residui attivi € 1.062.250.382,88;
- c) pagamenti per un totale di € 2.731.441.904,59, di cui:
 - 1) in conto competenza, € 1.866.956.476,64;
 - 2) in conto residui passivi, € 864.485.427,95;
- d) fondo di cassa al 31 dicembre 2003 € 161.216.090,06.

Art. 9.
(Conto del patrimonio)

1. E' approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2003, allegato alla presente legge, di cui forma integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

- a) attività:
 - 1) immobilizzazioni € 656.564.846,17
 - 2) attivo circolante € 2.770.351.662,66
 - totale attività € 3.426.916.508,83

- b) passività:
 - 1) patrimonio netto € 810.427.217,14
 - 2) debiti € 2.604.574.096,02
 - 3) ratei e risconti € 11.915.195,67
 - totale passività € 3.426.916.508,83

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 10. (Conto economico)

1. E' approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2003, allegato alla presente legge, di cui forma integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a)	proventi della gestione	€	1.432.388.665,78
b)	costi della gestione	€	1.398.376.593,92
	risultato della gestione (a-b)	€	34.012.071,86
c)	proventi da contributi e trasferimenti	€	448.426.965,68
d)	costi della gestione vincolata	€	409.317.742,00
	risultato della gestione vincolata (c-d)	€	39.109.223,68
	risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d)	€	73.121.295,54
e)	proventi ed oneri finanziari	€	-36.670.031,78
f)	proventi ed oneri straordinari	€	112.280.058,03
	risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f	€	148.731.321,79

Art. 11. (Conto consuntivo del Consiglio regionale)

a)	Fondo cassa al 31/12/2003	€	3.260.496,51
b)	Residui attivi per un totale	€	1.418.899,88
	di cui:		
	1) della competenza dell'esercizio 2003	€	612.330,42
	2) degli esercizi 2002 e precedenti	€	806.569,46
c)	residui passivi per un totale	€	4.283.684,62
	di cui:		
	1) della competenza dell'esercizio 2003	€	3.544.058,95
	2) degli esercizi 2002 e precedenti	€	739.625,67
d)	saldo attivo alla chiusura dell'esercizio 2003	€	395.711,77

- e) avanzo finanziario alla
chiusura dell'esercizio 2003 € 395.711,77

Art. 12.
(Allegati)

1. Sono allegati al rendiconto generale:

a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della legge regionale n. 13/2000 (Allegato O - O1);

b) la relazione del Collegio dei revisori (Allegato O - O3);

c) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 (Allegato N) - i cui dati riassuntivi sono esposti, per l'anno 2001 nella Appendice n.1 - di cui al numero 1, per l'anno 2002 nella Appendice n.2 - di cui al numero 2, e per l'anno 2003 nelle Appendici nn.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 - di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 - di seguito indicati:

1) *Appendice n.1* - Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituito con legge regionale 9 agosto 1995, n.33;

2) *Appendice n.2* - Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituito con legge regionale 9 agosto 1995, n.33;

3) *Appendice n.3* - Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES), istituito con legge regionale 9 agosto 1995, n.33;

4) *Appendice n.4* - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

5) *Appendice n.5* - Agenzia Umbria Ricerche istituita con legge regionale del 27 marzo 2000 n. 30;

6) *Appendice n.6* - Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria istituita con legge regionale del 19 novembre 2001 n. 29;

7) *Appendice n.7* - Agenzia Umbria Lavoro istituita con legge regionale del 25 novembre 1998 n. 41;

8) *Appendice n.8* – Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con con legge regionale del 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni ;

9) *Appendice n.9* – Centro per le pari opportunità tra uomo e donna istituito con legge regionale del 18 novembre 1987 n. 51 e successive modificazioni ;

10) *Appendice n.10* – Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) istituito con legge regionale del 18 aprile 1990, n. 24;

11) *Appendice n.11* - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale per la provincia di Perugia istituita con legge regionale del 19 giugno 2002, n. 11;

12) *Appendice n.12* – Azienda territoriale per l'edilizia residenziale per la provincia di Terni istituita con legge regionale del 19 giugno 2002, n. 11.

d) bilanci di esercizio 2003 delle società a partecipazione finanziaria della Regione di seguito elencate:

- 1) Umbraflor srl. (appendice a);
- 2) Sviluppumbria s.p.a. (appendice b);
- 3) Ferrovia centrale umbra (appendice c);
- 4) Società Webred s.p.a. (appendice d);
- 5) Società RES S.p.A (appendice e)
- 6) Centro Multimediale di Terni S.p.A. (appendice f).

NOTE

Nota all'art. 7, comma 1, punto e)

Il testo dell'art. 82 della L.R. 28/02/2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 02/03/2000) è il seguente:

"Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'art. 59 entro il termine

dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme ne conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.

Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.

Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta Regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio Regionale, entro dieci giorni.

Le somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Nota all'art. 7, comma 1, punto f)

Il testo dell'art. 29 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 02/03/2000) è il seguente:

"La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la

parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economia di bilancio.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 36".

Nota all'art. 10, commi 1 e 2

"La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge

finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economia di bilancio.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 36".

Nota all'art. 12, commi 1 c

La legge regionale 9 agosto 1995, n.33, recante "Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES" è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. n.43 del 23 agosto 1995.

La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 50 del 2 novembre 1994, è stata modificata ed integrata con leggi regionali 22 aprile 1997, n. 15 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 28 aprile 1997) e 9 giugno 1998, n. 19 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 17 giugno 1998).

La legge regionale 27 marzo 2000, n.30, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata " Agenzia Umbria ricerche", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.21 del 7 aprile 2000.

La legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 14 agosto 1996), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 18 dicembre 1996, n. 30 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 24 dicembre 1996), 16 aprile 1998, n. 13 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 24 aprile 1998), 2 marzo 1999, n. 3 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 10 marzo 1999) e, da ultimo, è stata abrogata dall'art. 19, comma unico, lett. b), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (in S.O. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 28 novembre 2001).

La legge regionale 25 novembre 1998, n.41, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego" è pubblicata nel SO. al Bollettino Ufficiale della Regione n.72 del 2 dicembre 1998.

La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante "Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1995.

Il "Centro per le pari opportunità tra donna e uomo" è stato istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 23 novembre 1987). Tale legge è stata poi modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre 1989,

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n. 45, recante "Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 18 novembre 1987, n. 51 "istituzione del Centro per la realizzazione della Parità e della pari Opportunità tra uomo e donna e 1 settembre 1988, n. 40: "Ordinamento degli Uffici regionali" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 1990) che ha, tra l'altro, modificato anche la denominazione del Centro come segue: "Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna".

La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (C.E.D.R.A.V)", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 2 maggio 1990.

La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante "Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 3 luglio 2002.

Perugia, li ~~14 GEN. 2005~~
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

Mano